

*Avv. Paolo Nunziata  
Via San Paolo Bel Sito, 79  
80035 – Nola (Napoli)  
Tel/fax 081/5125175*

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la CAMPANIA –**

**NAPOLI**

**RICORRE**

La signora GIUDITTA NUNZIATA, nata a Nola (Na), il 10.02.1988, CF: NNZGTT88B50F924J, residente in Palma Campania (Na), alla via Circumvallazione, 44, rapp.ta e difesa dall'avv. Paolo Nunziata CF: NNZPLA84C04A662I, presso lo studio del quale elett.te domicilia in Nola (Napoli), alla via San Paolo Belsito, 79, dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo pec: [paolo.nunziata@pecavvocatinola.it](mailto:paolo.nunziata@pecavvocatinola.it) e/o al numero fax 081/5125175, giusta procura in calce al presente atto

**AVVERSO E PER**

la dichiarazione di illegittimità/annullamento e/o la revoca/modifica, anche parziale, del decreto reso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Regionale per la Campania – Dir. Generale via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 – Napoli, Reg. Ufficiale, **n. 0013405 del 14.09.2016**, (Allegato 1) con il quale è stata pubblicata la graduatoria di merito relativa al concorso dell'**Ambito disciplinare AD05: Classe di concorso AB24 – Lingue e culture straniere negli studi di istruzione di istituti di II^ grado (Inglese) e AB25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I^ grado (inglese)** indetto con il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23.02.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 26.02.2016 – quarta serie speciale – concorsi ed esami, con il quale è stato indetto, su base regionale, il concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico

dell'autonomia della scuola secondaria di I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> grado, per la copertura di n. 16.147 posti comuni nelle scuole secondarie di primo grado e di n. 17.232 posti comuni nelle scuole secondaria di secondo grado, risultanti vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, di ogni altro atto e/o provvedimento sotteso, preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, ai fini della classificazione della stessa in graduatoria dello indicato concorso.

### **SI PREMETTE**

**I-** Con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23.02.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 26.02.2016 – quarta serie speciale – concorsi ed esami è stato indetto, su base regionale, il concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> grado, per la copertura di n. 16.147 posti comuni nelle scuole secondarie di primo grado e di n. 17.232 posti comuni nelle scuole secondaria di secondo grado, risultanti vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 (All. 2);

**II-** che la ricorrente signora Giuditta Nunziata, in possesso dei requisiti richiesti dal bando all'art. n. 3, ha presentato domanda di partecipazione allo stesso, in data 25.03.2016 prot. n. MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS 0127707 ai sensi dell'art. 4 dello stesso per la classe di concorso codice ADB5 per la Regione Campania (All. 3);

**III-** che il bando di concorso, all'art. 8, ha previsto la valutazione di titoli ai fini della formazione del punteggio finale da attribuire a ciascun candidato, richiamando il Decreto Ministeriale n. 94 del 23.02.2016 ( All. 4), da sommare al punteggio ottenuto a seguito dell'espletamento delle prove concorsuali, scritta ed orale;

**IV-** che i titoli di merito indicati dalla candidata nella domanda di partecipazione ai sensi dell'art. 8, così come specificati nella Tabella "A" Decreto Ministeriale n. 94 del 23.02.2016, sono stati:

**a)** abilitazione tramite TFA per la classe di insegnamento codice "ADB5" conseguito in Italia presso "l'Università degli Studi di Napoli L'Orientale" in data 13.07.2015, con voto 90/100 ( All. 5);

**b)** di aver conseguito la certificazione linguistica di "Livello C1" nell'anno 2015/2016, presso l'Ente certificatore accreditato denominato "Hera Formazione", sito in Nola (Na) per conto dell'Ente "Pearson Certificate LCCI" accreditato ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 marzo 2012 (All. 6 – All. 7);

**VI-** che la Tabella "A" allegata al Decreto Ministeriale n. 94 del 23.02.2016 richiamato dall'art. 8 del bando di concorso prevede l'attribuzione del seguente punteggio in dipendenza dei titoli vantati e dichiarati dalla ricorrente nella propria domanda di partecipazione:

**a) – per aver conseguito il TFA nella classe di insegnamento ADB5 – PUNTI n. 5**  
**sezione A.2.2**

*"In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, l'abilitazione alla specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 come modificato dal d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, e succ. mod., comporta l'attribuzione di ulteriori.*

*Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso per più classi di concorso contemporaneamente, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.*

*Il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è comunque attribuito non più di una volta per ciascuna procedura”*

**a1) per aver conseguito il TFA con punteggio pari a 90/100 – PUNTI n. 3**

#### **sezione A.2.1**

*“Abilitazione specifica o titolo di abilitazione conseguito all'estero riconosciuto dal Ministero dell'università e della ricerca ai sensi del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, e succ. mod., sulla base del punteggio conseguito.*

*Le abilitazioni diversamente qualificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0.50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia qualificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 1,56.*

**b) per aver conseguito la certificazione linguistica di “Livello C1” – PUNTI n. 2**

#### **sezione B.5.7**

*“Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli enti certificatori ricompresi nell'elenco degli enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto.*

**La ricorrente quindi, in relazione ai punti a), a1) e b) ha diritto al riconoscimento di n. 10 punti così come stabilito dall'art. 8 del bando di concorso - Tabella “A” allegata al Decreto Ministeriale n. 94 del 23.02.2016**

## **VII- ERRATA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER I TITOLI POSSEDUTI E DICHIARATI DALLA RICORRENTE**

Il provvedimento reso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Regionale per la Campania – Dir. Generale via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 – Napoli, Reg. Ufficiale, **n. 0013405 del 14.09.2016** ( All. con il quale è stata pubblicata la graduatoria di merito relativa al concorso dell'**Ambito disciplinare AD05: Classe di concorso AB24 – Lingue e culture straniere negli studi di istruzione di istituti di II^ grado (Inglese) e AB25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I^ grado ( inglese )** indetto con il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23.02.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 26.02.2016 – quarta serie speciale – concorsi ed esami, ha attribuito alla ricorrente il seguente punteggio:

- voto prova scritta: 30;
- voto prova orale: 40;
- titoli: 5;
- totale pari al punteggio di 75 – posizione in graduatoria 143°

Così come illustrato al punto n. **VI** la ricorrente, in ragione dei titoli riconosciuti dalla tabella “A” allegata al Decreto Ministeriale n. 94 del 23.02.2016 richiamato dall'art. 8 del bando di concorso, e come indicato nella domanda di partecipazione, ha diritto al riconoscimento di un punteggio per i titoli posseduti al momento della presentazione della domanda pari a n.10 in luogo dei n. 5 erroneamente attribuiti.

Ed in particolare:

**- sezione A.2.2**

per aver conseguito il TFA nella classe di insegnamento ADB5

**PUNTI n. 5;**

**- sezione A.2.1**

per aver conseguito il TFA con punteggio pari a 90/100

**PUNTI n. 3;**

**- sezione B.5.7**

per aver conseguito la certificazione linguistica di “Livello C1”

**PUNTI n. 2**

Con la corretta attribuzione dei punti riconosciuti per i titoli posseduti ed indicati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione ai sensi dell'art. 8 del bando di concorso, si avrebbe la produzione del seguente punteggio finale:

- voto prova scritta: 30;

- voto prova orale: 40;

- titoli: 10;

- totale pari al punteggio di 80 – posizione in graduatoria 86°

**La ricorrente è stata quindi penalizzata dalla incompleta e/o errata attribuzione del punteggio scaturente dai titoli di merito posseduti e per lo effetto collocata nella graduatoria impugnata con il presente atto nella posizione 143° ( punti 75 ) anziché nella posiziona 86° ( punti 80 ) con una**

evidente menomazione dei propri diritti ed in particolare del diritto alla futura assunzione nel triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.

## **M O T I V I**

**VIII- VIOLAZIONE di LEGGE art. 3-51-97 Cost. – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994 Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi - violazione decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23.02.2016 - Eccesso di potere e ingiustizia manifesta, disparità di trattamento. Illogicità e contraddittorietà. Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e di buon andamento della p.a., irragionevolezza.**

La graduatoria di merito resa con provvedimento dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Regionale per la Campania – Dir. Generale via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 – Napoli, Reg. Ufficiale, **n. 0013405 del 14.09.2016**, con il quale è stata pubblicata la graduatoria di merito relativa al concorso dell'**Ambito disciplinare AD05: Classe di concorso AB24 – Lingue e culture straniere negli studi di istruzione di istituti di II^ grado (Inglese)** e **AB25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I^ grado ( inglese )** indetto con il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23.02.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 26.02.2016 – quarta serie speciale – concorsi ed esami è affetta da vizi di illegittimità relativi al posizionamento della candidata qui ricorrente signora Giuditta Nunziata, individuata nella predetta graduatoria alla posizione n.

143° con votazione pari a n. 75,00, anziché in posizione n. 86° con votazione pari a n. 80,00.

La violazione delle norme indicate al punto in esame ha comportato l'illegittimo declassamento della ricorrente nella graduatoria finale di merito, compromettendo e comprimendo le aspirazione della stessa al conseguimento dell'assunzione in ruolo, nonché protraendone potenzialmente i tempi di attesa.

Le illegittimità della indicata graduatoria sono insite nella violazione e falsa applicazione del decreto Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23.02.2016 ed in particolare relativamente all'art. 8 dello stesso, rubricato *“dichiarazione, presentazione e valutazione titoli”*.

Come illustrato nella parte narrativa, ed in particolare al punto n. **VI**, la corretta ed oggettiva valutazione dei titoli detenuti dalla ricorrente, debitamente e tempestivamente indicati nella domanda di partecipazione al concorso avrebbe prodotto quale effetto l'attribuzione di un punteggio pari ad 80,00, ed il conseguente collocamento in graduatoria alla posizione 86°

La errata e/o incompleta valutazione dei titoli di merito in capo alla ricorrente sig.ra Giuditta Nunziata si appalesa come una chiara violazione e falsa applicazione della normativa costituzionale di riferimento di cui agli artt. 3-51-97 Cost., più in particolare violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994 *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”* nonché nello specifico la violazione decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23.02.2016, in riferimento all'art. 8.

#### **IX- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3-51 E 97 DELLA COSTITUZIONE**



La errata e/o incompleta valutazione dei titoli di merito in relazione alla ricorrente sig.ra Giuditta Nunziata appare una chiara violazione degli artt. 3-51 e 97 della Costituzione.

Ed infatti, nel ricordare a noi stessi che lo Stato è chiamato a garantire ai cittadini uguaglianza e pari opportunità, il tutto nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della stessa Pubblica Amministrazione, ancor di più questi principi, devono essere garantiti nello svolgimento e nelle fasi anche preparatorie, antecedenti e consequenziali l'espletamento di pubblici concorsi.

L'ingiustizia e verificatasi nei confronti della ricorrente risulta ancora più evidente se si considera che Ella ha partecipato ad un pubblico concorso "*monca*" di quel merito che aveva conquistato "*sul campo*" e che le è stato invece negato dalla negligenza dai responsabili del procedimento, ovvero dalla commissione esaminatrice dei titoli.

Tale stato dei fatti ha comportato quindi una violazione del principio di pari opportunità ed uguaglianza garantite dall'art. 3 della Costituzione in relazione alla qui ricorrente, la quale si è vista danneggiata nel confronto con gli altri partecipanti al concorso per i quali invece sono correttamente valutati i titoli presentati nella domanda di partecipazione.

*"Attraverso l'uguaglianza sostanziale, lo Stato e le sue articolazioni si assumono l'impegno di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini"*. Effetto diretto di questa disparità di trattamento, oltre a quello innanzi evidenziato, si appalesa nella violazione dell'ulteriore dettato costituzionale sancito dall'art. 97, ovvero nel buon andamento e nella imparzialità della Pubblica Amministrazione.

I detti principi sono di conseguenza rimasti inosservati nella procedura concorsuale oggetto di questo ricorso, non essendo ravvisabile negli eventi sopra

descritti la sussistenza di una vera imparzialità della Pubblica Amministrazione, nella parte in cui ha precluso alla ricorrente di poter partecipare al concorso al meglio delle possibilità.

*Ad abundantiam* si evidenzia la violazione, altrettanto importante, del principio di buon andamento della P.A., in questo caso sotto un duplice aspetto. Da un lato il *malus* insito nella violazione del dettato di cui al D.P.R. n. 487/1994 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23.02.2016 del e degli atti ad esso connessi, e dall'altro l'ulteriore *malus* rappresentato dalla circostanza che una delle funzioni attribuite alle procedure concorsuali, oltre a quella di garantire pari opportunità ai singoli candidati, è quella di garantire alla P.A. di selezionare i soggetti con maggiori titoli e capacità tra i candidati. Orbene, in relazione alla procedura concorsuale oggetto di causa la P.A. non ha selezionato i soggetti più meritevoli tra i candidati in quanto la ricorrente, che sarebbe risultata classificata alla posizione n. 86°, è stata di converso risultata in posizione n. 143°, per causa ed Ella non imputabile.

L'organizzazione della P.A. deve avvenire in maniera imparziale. Per cui, in senso negativo, l'imparzialità della pubblica amministrazione concerne la sua organizzazione e consiste nella non discriminazione dei soggetti coinvolti nell'azione amministrativa. In senso attivo, il principio di imparzialità si esplica in riferimento all'attività della pubblica amministrazione, che deve perseguire i propri obiettivi in maniera imparziale, traducendo sul piano amministrativo il generale principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. Il principio del buon

andamento, espresso dall'art. 97 Cost., impone che l'azione amministrativa debba svolgersi secondo regole di buona amministrazione.

Si ravvisa altresì la violazione dell'art. 51 della Costituzione il quale specificamente nella sua lettera garantisce a tutti i cittadini la possibilità di accedere ai pubblici uffici in condizione di eguaglianza tra essi.

Tali pari opportunità non sono state indubbiamente garantite alla ricorrente signora Giuditta Nunziata trovatasi in una situazione di chiaro svantaggio nei confronti degli altri partecipanti al concorso.

**X- Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001, del d.p.r. 686/57, nonché del d.p.r. 487/97.**

I concorsi della p.a. sono regolati, per quanto attiene alle modalità di svolgimento e di indizione, dall'art. 35 del d.lgs. 165/2001, dal dpr 686/57, nonché dal dpr 487/97, oltre che dai principi regolatori costituzionali cui deve sempre essere improntata l'attività della P.A..

In particolare l'art. 35 del dlgs 165/2001 dispone con il comma 3 che “3. *Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:*

a) *adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione (1);*

b) *adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;*

c) *rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;*

d) *decentramento delle procedure di reclutamento;*

.....

Ebbene, risulta ben evidente che nessuno di tali principi sia stato rispettato nella istruzione della domanda e del rispetto del principio di pari opportunità relativamente alla posizione della ricorrente nella prova di selezione di cui si è esposto *supra*.

In particolare non è stato garantito alla ricorrente sig.ra Giuditta Nunziata di essere valutata nel concorso oggetto di causa in pari opportunità con gli altri concorrenti, senza cioè vedersi riconosciuti i titoli posseduti.

## **XI- RECLAMO**

La ricorrente in data 16.09.2016, ovvero dopo appena due giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito impugnata, ha presentato presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio IV, in via Ponte della Maddalena, 55 – Napoli, protocollo n. 023569, (All. 8) *“reclamo avverso la graduatoria definitiva del concorso 2016 per la correzione di errore materiale”* segnalando in maniera immediata l'errore commesso dalla Commissione nel computo del punteggio scaturente dai titoli di merito, senza però alcun esito, nonostante le rassicurazioni sulla ripubblicazione con la correzione del punteggio attribuito che venivano rilasciate dagli indicati uffici.

## **ISTANZA CAUTELARE**

Il patrocinio difensivo della ricorrente chiede quindi **l'attribuzione con riserva della posizione 86° in virtù del punteggio finale pari ad 80,00** in ragione e per l'effetto della corretta valutazione dei titoli di merito così come indicati dalla signora Giuditta Nunziata nella domanda di partecipazione al concorso, e come in effetti dalla stessa posseduti, ai sensi dell'art. 8 del decreto Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23.02.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 26.02.2016, il quale ha richiamato la tabella “A” del Decreto

Ministeriale n. 94 del 23.02.2016, ed in particolare con l'attribuzione dei seguenti punteggi:

**- sezione A.2.2**

per aver conseguito il TFA nella classe di insegnamento ADB5

**PUNTI n. 5;**

**- sezione A.2.1**

per aver conseguito il TFA con punteggio pari a 90/100

**PUNTI n. 3;**

**- sezione B.5.7**

per aver conseguito la certificazione linguistica di "Livello C1"

**PUNTI n. 2**

- voto prova scritta: 30;

- voto prova orale: 40;

- titoli: 10;

- totale pari al punteggio di 80 – posizione in graduatoria 86°

**Sussistono i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.**

Il *fumus boni iuris* concerne, in particolare, il diritto di cui si chiede la tutela e si risolve nella formulazione di un giudizio di probabilità o verosimiglianza in merito alla fondatezza della pretesa dedotta; il *periculum in mora* esprime, invece, il pericolo al quale il ritardo può esporre il diritto fatto valere in via ordinaria.

Nel caso in esame risulta chiara la manifesta violazione delle norme richiamate nel corpo del ricorso relativamente alla posizione in graduatoria della ricorrente

tale da potersi ben confidare nel benevole accoglimento del presente dal parte dell'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito, essendo documentalmente provata la discrepanza tra il punteggio al quale la istante avrebbe avuto diritto per i titoli di merito detenuti e comunicati ai fini della partecipazione alla procedura selettiva ( tali da consentirle l'attribuzione di n. 10 punti ) rispetto ai punti di merito attribuiti con la graduatoria finale, pari a n. 5.

L'esposizione del *fumus* è strettamente connessa alla tipologia di diritto e, conseguentemente, di cautela richiesta, che può rendere più o meno esteso l'ambito cognitivo, sempre sommario, che conduce alla formazione del convincimento dell'organo giudiziario in ordine alla probabile esistenza del diritto.

Il *periculum in mora* è, invece, costituito sia dal timore che durante le more del processo sopravvengano fatti lesivi del diritto controverso (cd. *periculum* da infruttuosità), sia dal pregiudizio derivante dal mero perdurare della situazione antiggiuridica già in atto (cd. *periculum* da tardività).

E' indubbio che la mancata ricollocazione immediata ed in via cautelare della ricorrente alla posizione n. 86° della graduatoria di merito approvata con provvedimento reso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Regionale per la Campania – Dir. Generale via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 – Napoli, Reg. Ufficiale, n. 0013405 del 14.09.2016 pregiudicherebbe il suo diritto all'assunzione in ruolo per la classe di concorso per l'insegnamento alla quale ha partecipato in quanto lo stesso bando è finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I^ e II^ grado, per la copertura di n. 16.147 posti comuni nelle scuole secondarie di primo grado e di n. 17.232 posti comuni nelle scuole

secondaria di secondo grado, **risultanti vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.**

Visto quindi, il diritto alla precedenza nella chiamata in servizio per i concorrenti meglio collocatisi in graduatoria, l'attribuzione alla ricorrente della posizione in graduatoria n. 143° rispetto alla n. 86° alla quale ha diritto, potrebbe comportare la ritardata o addirittura totale perdita per la stessa della possibilità di essere assunta con contratto a tempo indeterminato.

**XI- ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C., IN SUBORDINE AI SENSI DELL'ART. 150 C.P.C.**

In virtù della presenza di n. 220 candidati presenti nella graduatoria di merito impugnata con il presente giudizio, tali da rendere, in qualità di contro interessati, eccessivamente onerosa e difficoltosa la notifica effettuata ai singoli soggetti, e che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che venga pubblicato, a tal fine, sulla Gazzetta Ufficiale, un sunto del ricorso;

- che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte contestata, sotto tal profilo (si veda anche Consiglio di Stato, IV Sez., n. 106 del 19.02.1990);

- che la pubblicazione sulla G.U. appare inoltre onerosa per la ricorrente;

**- che il Giudice adito può, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;**

- che il Giudice amministrativo ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessato al procedimento su cui si controverte (tra le tante, TAR Lazio n. 176/09);

che la notifica con pubblicazione su sito internet continua ad essere utilizzata dal Giudice amministrativo e dal Giudice ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda il sito del MIUR [www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami16](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami16));

Tutto ciò premesso, la parte ricorrente, come rappresentata e difesa, nella qualità,

### **FORMULA ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudice, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ovvero in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.,

### **VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL**

### **RICORSO**

- ai potenziali controinteressati evocati in giudizio tramite la pubblicazione del testo integrale del ricorso e, all'uopo, del decreto di fissazione di udienza sul sito internet del MIUR, ed affissione negli spazi dell'Ufficio Regionale destinati alle comunicazioni al personale docente o secondo le modalità ritenute opportune;
- alle Amministrazioni convenute mediante notifica all'indirizzo di posta certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ai sensi delle previsioni di legge;
- in ogni altro modo ritenuto opportuno.

In subordine nelle forme tradizionali di cui all'art. 150 c.p.c.

Tutto quanto ciò premesso, la ricorrente, *ut supra* rapp.ta, difesa e domiciliata

### **C o n c l u d e**

Affinché piaccia all'adito Ecc.mo Tribunale Amministrativo rendere i sotto indicati provvedimenti di giustizia:



1) accertare e dichiarare che la graduatoria di merito approvata con provvedimento reso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Regionale per la Campania – Dir. Generale via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 – Napoli, Reg. Ufficiale, n. 0013405 del 14.09.2016 è viziata in quanto resa in violazione art. 3-51-97 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001, del d.p.r. 686/57, nonché violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994 *Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi* - violazione decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23.02.2016 - Eccesso di potere e ingiustizia manifesta, disparità di trattamento. Illogicità e contraddittorietà. Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e di buon andamento della p.a., irragionevolezza, **per non avere la Commissione giudicatrice correttamente attribuito alla ricorrente il punteggio di merito alla quale la stessa ha diritto in dipendenza dei titoli detenuti e comunicati con la domanda di partecipazione così come analiticamente specificato in parte narrativa;**

2) dichiarare la illegittimità / annullamento e/o la revoca / modifica, anche parziale, del provvedimento reso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Regionale per la Campania – Dir. Generale via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 – Napoli, Reg. Ufficiale, decreto n. 0013405 del 14.09.2016 nella parte in cui ha attribuito alla ricorrente il punteggio per i titoli di cui all'art. 8 del bando di concorso nella misura di n. 5 anziché nella misura di **n. 10** e per lo effetto ha attribuito alla stessa un punteggio finale definitivo pari a 75 ( 30 scritto – 40 orale – 5 titoli ) collocandola alla posizione n. 143° della

graduatoria, anziché un punteggio finale definitivo pari a 80,00 ( 30 scritto – 40 orale – 10 titoli ) con la collocazione nella graduatoria in posizione 86°;

3) per effetto dei punti che precedono ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Regionale per la Campania – la modifica del provvedimento n. 0013405 del 14.09.2016 – pubblicazione della graduatoria di merito dell'**Ambito disciplinare AD05: Classe di concorso AB24 – Lingue e culture straniere negli studi di istruzione di istituti di II^ grado (Inglese) e AB25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I^ grado ( inglese )** indetto con il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23.02.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 26.02.2016 – quarta serie speciale – concorsi ed esami – con l'attribuzione alla ricorrente del punteggio finale pari ad 80,00 ( scritto 30 – orale 40 – titoli 10 ) e di conseguenza collocare la stessa nella graduatoria alla posizione n. 86° ( tra il candidato collocatosi alla posizione n. 85° con il punteggio di 80,30 ed il candidato collocatosi alla posizione seguente con il punteggio di 79,90 )

4) condannare la convenuta P.A. alla refusione delle spese delle spese, diritti e onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;

La ricorrente si riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito delle controdeduzioni e del deposito da parte dell'Amm.ne degli atti del procedimento.

In via istruttoria si chiede che vengano acquisiti tutti gli atti del procedimento.

Si allegano i seguenti atti:

1- decreto reso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Regionale per la Campania – Dir. Generale via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 – Napoli, Reg. Ufficiale, **n. 0013405 del 14.09.2016;**

**2-** decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23.02.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 26.02.2016 – quarta serie speciale – concorsi ed esami;

**3-** domanda di partecipazione presentata dalla ricorrente in data 25.03.2016 prot. n. MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS 0127707;

**4-** Decreto Ministeriale n. 94 del 23.02.2016 – tabella “A” per l’attribuzione del punteggio per i titoli;

**5-** diploma di abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria – classi A345 / A346 – T.F.A. ;

**6-** attestato di certificazione linguistica livello C1 rilasciata da Ente accreditato “Pearson Certificate LCCI” per la lingua inglese;

**7-** decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 marzo 2012 per l’accreditamento dell’Ente “Pearson Certificate LCCI” per la lingua inglese;

**8-** reclamo protocollo n. 023569

*Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 488/1999 e ss. mod. e integraz. si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e verte in materia di pubblico impiego.*

Nola (Napoli), 10.11.2016

Avv. Paolo Nunziata

## RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza e a richiesta della signora Giuditta Nunziata e dell'avv. Paolo Nunziata, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'UNEP presso la Corte d'Appello di Napoli ho notificato il presente atto perché ne abbia piena e legale scienza con ogni effetto e conseguenza di legge a:

1) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale, suo legale rapp.te p.t., rapp.to, difeso e dom.to ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ivi sedente alla Via Diaz n.11;

2) Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., CF: 80255230585, rapp.to, difeso e dom.to ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ivi sedente alla Via Diaz n.11;

3) la sig.ra Carmela Casciano, nata il 23.04.1987, e residente in Pompei (Na), alla via Mariconda, 132 – 80045;

4) la sig.ra Giuseppina Nicolino, nata il 29.05.1987, e residente in Battipaglia (Sa), alla via Rosario Angelo Livatino, snc – c.a.p. 84091